



**COMUNE
DI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA**
(Provincia Regionale di Agrigento)

REGOLAMENTO

DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera C.C. n. 69 del 23/12/2005

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, che attua quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto Comunale disciplina l'istituzione, la composizione, la convocazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 2

Durata in carica delle commissioni

1. Le commissioni consiliari durano in carica per lo stesso tempo di durata del Consiglio Comunale.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze delle commissioni si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita aula.
2. La sala delle adunanze deve essere arredata con decoro ed attrezzata adeguatamente.
3. La sede ove si tiene la riunione deve essere sempre indicata nell' avviso di convocazione.
4. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
5. Di ciascuna seduta viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 4

Istituzione e composizione

1. Sono istituite, all'interno del consiglio comunale, due commissioni consiliari permanenti.
Prima Commissione: Servizi sociali, Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo.
Seconda Commissione: Bilancio, Tributi Locali, Attività produttive, Lavori pubblici ed urbanistica.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da cinque consiglieri comunali.

3. Le commissioni consiliari sono elette dal Consiglio comunale; ogni consigliere al momento della votazione per una delle commissioni, può esprimere un solo voto; sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Consiglio comunale, procede alla sostituzione con la stessa modalità di elezione.

Art.5

Presidenza convocazione e funzionamento delle commissioni

1. Dopo l'approvazione della delibera consiliare relativa alla costituzione delle commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio comunale convoca le commissioni con all'ordine del giorno: 1) Elezione del Presidente; 2) Elezione del Vice Presidente.
2. La prima seduta della commissione è presieduta dal componente più anziano per età.
3. La seduta è validamente costituita se vi partecipano almeno tre componenti.
4. Per l'elezione degli organi della commissione occorre effettuare due distinte votazioni a scrutinio segreto; viene eletto chi ha riportato la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. Il Presidente della commissione comunica, entro cinque giorni, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, al Revisore, al Segretario Comunale ed al Difensore Civico la propria nomina e quella del Vice Presidente.
6. Il Presidente convoca e presiede la commissione. La convocazione deve avvenire con avviso da notificarsi almeno 24 ore prima della seduta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'elencazione dei punti che saranno trattati nella seduta. Della convocazione è data comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Sindaco.
7. Le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Alla seduta delle commissioni può partecipare, senza diritto di voto il Presidente del Consiglio Comunale.
9. Il Sindaco, gli Assessori e i dipendenti del Comune se convocati alle sedute delle commissioni hanno l'obbligo di partecipare per fornire alle commissioni stesse tutte le informazioni ritenute utili dai componenti.
10. Le commissioni possono disporre l'audizione dei rappresentanti di Associazioni, Comitati, Istituzioni, Aziende speciali ed esperti, secondo apprezzamenti lasciati alla loro autonomia e discrezione.

Art. 6

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti hanno il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio Comunale.
2. Le commissioni, su tutti gli atti di competenza del Consiglio, formulano un parere su ciascuna questione che alle stesse venga sottoposta, per specifiche materie, dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il parere è obbligatorio ma non vincolante e la sua mancanza non consente la trattazione della questione da parte del Consiglio Comunale.
4. Le commissioni devono esprimere il proprio parere entro il termine massimo di sette giorni decorrenti da quello di notifica della richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.
5. Si prescinde del parere ove lo stesso non sia reso entro i termini di cui al comma precedente qualunque sia la causa.
6. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati nei precedenti commi * l'Amministrazione comunale e gli uffici comunali devono trasmettere, al Presidente del Consiglio, le richieste di parere entro un termine che garantisca il rispetto di eventuali scadenze e norme procedurali.
7. Le commissioni permanenti hanno poteri d'iniziativa e possono presentare formalmente proposte di deliberazione o mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vanno rimesse al Presidente del Consiglio che per il seguito procedimentale le trasmetterà a chi di competenza per l'istruttoria prevista dagli artt. 52, 53, e 55, comma quinto della legge 08/06/1990, n° 142, come recepiti dalla legge regionale 48/91.
8. ~~Le commissioni permanenti possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.~~
9. Le commissioni hanno diritto di accesso a tutti i documenti relativi alla materia da trattare nonché di ottenerne copia.

Art. 7

Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un impiegato che abbia almeno la categoria "C" e viene designato dal Segretario Comunale.
2. Spetta al Segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da

sottoporre alla commissione ed il loro preventivo deposito. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse tempestivamente al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

Art. 8

Commissioni speciali

1. Nel caso fossero istituite dal Consiglio comunale commissioni speciali (consultive, speciali di studio, d'indagine), per il loro funzionamento si applicano le regole previste dal presente regolamento.
2. Nel caso di istituzione di commissioni d'indagine, la presidenza spetta alla minoranza.

Art.9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la delibera con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia.
3. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali in carica.